

**CONCESSIONE IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA CUCINA CREMONESE " DI CREMONA DI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI CREMONA SITO IN VIA CAMBONINO N.22 PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2028**

TRA:

DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP – SUE AREA VASTA, Piazza del Comune n. 8, in rappresentanza del **Comune di Cremona**, codice fiscale 00297960197, di seguito denominato parte comodante

E

L' Associazione "**Associazione Amici della Cucina Cremonese**" , con sede in Cremona, Viale Cambonino n. 22 (C.F. 93013300194) , di seguito denominato parte comodataria

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1. La parte comodante concede in comodato gratuito alla parte comodataria, che li accetta nello stato di fatto in cui si trovano, i locali siti nell'immobile di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti.

L'immobile, appartenente al Demanio del Comune del Comune di Cremona, è così descritto e individuato: locali di superficie complessiva di mq. 80,00 ca., posti nell'immobile denominato "Cascina Cambonino" sito a Cremona in Via Cambonino n. 22, censiti in Catasto al foglio 22 - mapp. 40 sub-.7. L'immobile concesso è destinato ad uso: sede dell'associazione. Ogni diversa destinazione è vietata, pena la risoluzione del contratto.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni o condizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio

di competenza del Ministero della Cultura di cui alla relativa istruttoria ai sensi dell'art. 57 bis del Decreto Legislativo 22 giugno 2004 n 42.

La parte comodataria dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

2. Il comodato avrà **decorrenza 01/01/2025 e scadenza 31/12/2028** nel corso dei quali il comodatario avrà l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei locali dati in concessione a uso esclusivo (quale, a titolo esemplificativo, quelli relativi agli impianti tecnologici, ivi compresa la sostituzione della caldaia, infissi, marmette, ecc.). Alla scadenza il contratto cesserà di pieno diritto senza necessità di disdetta e la parte comodataria sarà obbligata a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto dovesse sopravvenire un urgente o imprevisto bisogno alla parte comodante dettato da esigenze di pubblica utilità, questa potrà esigere la restituzione immediata, previo rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1809 c.c.) ed il riconoscimento di un indennizzo per gli eventuali interventi realizzati per rendere funzionali gli ambienti, pari all'importo documentato e certificato dalla proprietà degli oneri sostenuti dalla parte comodataria per l'esecuzione delle opere di riqualificazione applicando un coefficiente di riduzione, per vetustà pari al 3% annuo sul valore iniziale.

3. In ogni tempo la parte comodataria potrà risolvere il comodato, anche senza motivazioni di sorta, comunicando alla parte comodante un preavviso anticipato di tre mesi, a mezzo raccomandata A.R., o PEC quanto al tempo della restituzione dell'immobile alla disponibilità del proprietario.

4. Le eventuali migliorie ed addizioni che la parte comodataria apportasse all'immobile resteranno a vantaggio della proprietà, quale parte comodante.

5. E' fatto divieto alla parte comodataria, salva autorizzazione da parte del comodante, di sub-concedere in uso in tutto od in parte la cosa affidata in comodato; di modificare, anche

temporaneamente, la destinazione contrattuale dell'immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo ex art. 1453 C.C.

6. Rimangono in capo alla parte comodante esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgano l'intero edificio.

7. Le spese per oneri accessori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 392/78 - pro quota - e ogni altro onere inerente l'immobile concesso sono a carico della parte comodataria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua, energia elettrica e riscaldamento, spurgo pozzi neri e latrine, ecc.).

8. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico della parte comodataria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni realizzate senza il preventivo assenso, ove richiesto dalla parte comodante, verranno rimosse al termine del comodato, sempre a cura e spese della parte comodataria. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di comodato ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte comodataria tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell'attività cui è destinata la presente concessione in comodato.

9. La parte comodante si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte comodataria si impegna e obbliga a consentire la visita dell'immobile una volta la settimana in orario da stabilire.

10. La parte comodataria è costituita custode della cosa concessa in comodato e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera inoltre espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od omissioni a loro imputabili. La parte comodataria si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di

materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

11. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

12. L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se di obbligo - sono a carico della parte comodataria. In ogni caso di recesso anticipato della parte comodataria, l'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La parte comodataria consente sin da ora che la registrazione del contratto venga eseguita a cura della parte comodante, che chiederà poi il rimborso dell'importo dovuto. Rimarranno a carico della parte comodataria tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata nell'immobile concesso in uso, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

13. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso - ai sensi della normativa europea.

Letto, approvato e sottoscritto.

La parte comodante  
**Comune di Cremona**

La parte comodataria  
**Associazione Amici della Cucina Cremonese**

data \_\_\_\_\_

ALLEGATO A)

ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA CUCINA CREMONESE MQ. 90,15


ESTRATTO DI MAPPA DEL COMUNE DI CREMONA  
SCALA 1/2000 FG. 22 Mapp. 40

MODULARIO  
F. 19/rend. 486





MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SISTEMI  
**CATASTO EDILIZIO URBANO** (RDL 13-4-1939, n. 652)  
Cremona, via CAMBININO

MOD. AN (CEU)  
LIRE 400  
5



LOCALI IN CONCESSIONE 80 MQ CA  
FG 22 MAPP 40 SUB 7



Dichiarazione di N.C.   
Denuncia di variazione   
Identificativi catastali  
F. 22  
n. 40 sub. F

Compilata dal **DOTT. ARCH. CALOGERO SALDANO**  
Iscritto all'Albo degli ARCHITETTI della provincia di CREMONA n. 162  
data **23-9-1988** Firma sez. arch. CALOGERO SALDANO

CONSERVATO ALL'UFFICIO  
Mol. 2434/8  
27 SET. 1988